Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 264 del 23 ottobre 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 23 ottobre 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. **1055**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli addetti alla spalatura ed allo sgombero della neve e del ghiaccio nella provincia di Parma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. **1056**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di pietra, pietrisco, ghiaia, pozzolana, tufo e sabbia della provincia di Terni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1057**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli Istituti di cura privati delle province di Venezia, Vicenza e Verona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1058**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone del Territorio di Trieste.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1059**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Udine.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1060**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese della carta e del cartone della provincia di Genova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1061**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Belluno.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. **1055**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli addetti alla spalatura ed allo sgombero della neve e del ghiaccio nella provincia di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo 1° ottobre 1959 per la determinazione delle tariffe orarie globali da valere nella provincia di Parma per gli operai addetti alla spalatura e allo sgombero della neve e del ghiaccio per i periodi sino al 31 dicembre 1959 e dal 1° gennaio 1960, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, la F.I.L.C.A. Provinciale, la Fe.N.E.A.L. Provinciale; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.Na.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Parma, in data 18 febbraio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Parma, lo accordo collettivo 1° ottobre 1959, relativo alla determinazione delle tariffe orarie globali degli operai addetti alla spalatura e allo sgombero della neve e del ghiaccio, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti degli addetti alla spalatura ed allo sgombero della neve e del ghiaccio nella provincia di Parma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 91. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 1° OTTOBRE 1959, PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORARIE GLOBALI DA VALERE NELLA PROVINCIA DI PARMA PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA SPALATURA ED ALLO SGOMBERO DELLA NEVE E DEL GHIACCIO

Addì 1° ottobre 1959,

presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali,

tra

l'Unione Parmense degli Industriali, rappresentata dal suo Presidente gr. uff. *Alberto Zanlari,* assistito dal comm. geom. *Bramante Boggio,* Vice Presidente dell'Unione stessa e capo gruppo delle imprese edili, nonchè dal cav. uff. dott. *Fernando Juvarra,* Direttore dell'Unione medesima;

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Parma, aderente alla FILLEA, rappresentato dal Segretario Provinciale sig. *Walter Rodolfi,* assistito dal rag. *Luciano Dalla Tana,* Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Parma e Provincia;

la F.I.L.C.A. Provinciale, aderente alla Unione Sindacale di Parma e Provincia, rappresentata dal signor *Elio Angelozzi;*

la Fe.N.E.A.L. Provinciale, aderente alla Camera Sindacale del Lavoro di Parma e Provincia, rappresentata dal cav. *Ruggero Caggiati;*

presente:

il dott. ing. *Fernando Ferroni* dell'Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia,

sono state concordate le seguenti tariffe orarie globali da valere per gli operai addetti alla spalatura e allo sgombero della neve e del ghiaccio per i periodi sotto indicati:

1) Sino al 31 dicembre 1959:

	di giorno	di notte
a) operai addetti alla spalatura e sgombero neve e ghiaccio:		
senza caduta di pioggia o neve .	L. 265	L. 300
con caduta di pioggia o neve . .	» 300	» 365
b) operai addetti alla spalatura della neve sui tetti:	» 365	da convenire

2) Dal 1° gennaio 1960:

	di giorno	di notte
a) operai addetti alla spalatura e sgombero neve e ghiaccio:		
senza caduta di pioggia o neve .	L. 274	L. 309
con caduta di pioggia o neve . .	» 309	» 373
b) operai addetti alla spalatura della neve sui tetti:	» 373	da convenire

Le suddette tariffe sono costituite da paga base conglobata, indennità di contingenza, indennità sostitutiva di mensa, indennità di caropane, indennità speciale, premio di disagio, indennità vestiario, della percentuale per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali, nonchè di ogni altra indennità contrattualmente dovuta.

Le stazioni appaltanti dovranno riconoscere sulle tariffe suddette tutti gli oneri previdenziali, mutualistici ed assicurativi.

Oltre agli elementi retributivi più sopra precisati, ai lavoratori competono gli assegni familiari nella misura prevista per gli operai dipendenti dalle aziende industriali.

Per lavoro notturno, agli effetti del presente accordo, si intende quello compreso dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo.

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e resterà in vigore per un anno. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della sua scadenza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. 1056.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di pietra, pietrisco, ghiaia, pozzolana, tufo e sabbia della provincia di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

Visto, per la provincia di Terni, il contratto collettivo 8 giugno 1955, stipulato tra l'Associazione fra gli Industriali e la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. al quale hanno aderito, in data 26 aprile 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L., e, in data 29 aprile 1960, la Camera Confederale Provinciale - C.G.I.L., e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Terni, in data 18 luglio 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Terni, il contratto collettivo 8 giugno 1955, relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti cave di pietra, pietrisco, ghiaia, pozzolana, tufo e sabbia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di pietra, pietrisco, ghiaia, pozzolana, tufo e sabbia della provincia di Terni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 27. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 8 GIUGNO 1955, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI CAVE DI PIETRA, PIETRISCO, GHIAIA, POZZOLANA, TUFO E SABBIA NELLA PROVINCIA DI TERNI

L'anno 1955, il giorno 8 del mese di giugno, in Terni, presso la sede dell'Associazione fra gli Industriali,

tra

l'Associazione fra gli Industriali della provincia di Terni, agli effetti del presente contratto rappresentata dal suo Presidente ing. *Carlo Mondini* e dal Direttore dott. *Giuseppe Caracciolo,* assistiti dal P. I. *Angelo Puca,* dell'Associazione medesima;

e

la Camera Sindacale provinciale di Terni, della U.I.L., agli effetti del presente contratto rappresentata dal suo Segretario sig. *Domenico Tardioli,* assistito dal signor *Luigi Zelli* della Camera Provinciale medesima;

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle aziende, aderenti alla predetta Associazione fra gli Industriali, esercenti cave di pietra, pietrisco, ghiaia, pozzolana, tufo e sabbia della Provincia di Terni.

Art. 1.

PARTE GENERALE E REGOLAMENTARE

Le parti convengono di estendere agli operai di cui al presente accordo, la parte generale e regolamentare del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, stipulato in Roma il 23 aprile 1954, fatta esclusione della disciplina contenuta all'art. 21.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE

Ai fini dell'incasellamento delle qualifiche nelle quattro categorie tradizionali, gli operai sono classificati secondo le attribuzioni in appresso specificate:

a) operai specializzati: vi appartengono i capi squadra, i minatori, i muratori di 1ª, i fabbri di 1ª gli elettricisti di 1ª, i falegnami di 1ª ed altro personale specializzato di officina, nonchè l'autista di camion con rimorchio o l'infermiere diplomato;

b) operai qualificati: vi appartengono i muratori di 2ª, i fabbri di 2ª, gli elettricisti di 2ª, i falegnami di 2ª, i trattoristi, l'autista di camion senza rimorchio o di automezzo l'infermiere patentato;

c) operai comuni o manovali specializzati: vi appartengono i caricatori o dimazzatori o spaccapietre, i picconatori, gli squadratori di tufo, i posa binari decauville, i vagonisti, i terrazzieri, gli arganisti, gli addetti al funzionamento di macchinario, gli addetti alla cernita del materiale, i magazzinieri, nonchè gli aiutanti di operai specializzati e qualificati, il furgonista e il motociclista;

d) manovali comuni: vi appartengono i manovali in genere, compresi i guardiani e custodi.

Art. 3.

RETRIBUZIONE

A tutti gli effetti, le industrie soggette alla presente regolamentazione vengono incasellate nel gruppo merceologico *C* di cui al concordato interconfederale del 23 maggio 1946, per cui la retribuzione conglobata, afferente alle qualifiche previste nel precedente art. 2, resta fissata come segue:

	Lire orarie
operaio specializzato	
superiore ai 20 anni	146,65
dai 18 ai 20 anni	142,55
dai 16 ai 18 anni	126,20
operaio qualificato	
superiore ai 20 anni	130,90
dai 18 ai 20 anni	127,05
dai 16 ai 18 anni	111,60
inferiore ai 16 anni	92,30
manovale specializzato	
superiore ai 20 anni	123,40
dai 18 ai 20 anni	115,20
dai 16 ai 18 anni	90,90
inferiore ai 16 anni	71,55
manovale comune	
superiore ai 20 anni	115 —
dai 18 ai 20 anni	107,40
dai 16 ai 18 anni	84,90
inferiore ai 16 anni	59 —

Art. 4.

LAVORI SPECIALI

Agli operai addetti a lavori speciali su scale aeree, funi in tecchia, ponti a sbalzo, bilance o zattere, sarà corrisposta una maggiorazione del 10% della retribuzione conglobata.

Quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidio, il datore di lavoro è obbligato a fornire al lavoratore i mezzi protettivi: in mancanza verrà corrisposta una indennità pari al 16% della suddetta retribuzione conglobata.

Art. 5.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Con il presente contratto non si è inteso modificare le condizioni individuali in atto più favorevoli ai lavoratori che, pertanto, verranno mantenute.

Art. 6.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto, che annulla e sostituisce quello stipulato per gli stessi operai in data 1° febbraio 1952, decorre dal 1° giugno 1955 e avrà durata fino al 31 maggio 1956; esso si intenderà successivamente prorogato di anno in anno, ove non sia disdettato da una delle parti mediante lettera raccomandata due mesi prima della scadenza e salvo che non intervenga la stipulazione, in sede nazionale, di apposito contratto per la categoria degli esercenti cave di pietra, pietrisco, ghiaia, pozzolana, tufo e sabbia, nel qual caso il presente contratto decade automaticamente dalla data in cui ha vigore il cennato eventuale nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1057.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli Istituti di cura privati delle provincie di Venezia, Vicenza e Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956, per i dipendenti degli Istituti di Cura Privati;

Visto, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede provinciale —, e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.I.S.N.A.L. —, il Sindacato Provinciale Dipendenti Enti Locali Ospedalieri Case di Cura Private - C.G.I.L. —;

Visto, per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo integrativo 24 agosto 1957, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede provinciale —, e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura - C.I.S.N.A.L. —;

Visto, per la provincia di Verona, il contratto collettivo integrativo 11 novembre 1958, stipulato tra la Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede provinciale —, e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - U.I.L. —, e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede provinciale —, e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.I.S.N.A.L. —;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Venezia, in data 15 maggio 1960, n. 5 della provincia di Vicenza, in data 15 maggio 1960, n. 8 della provincia di Verona, in data 26 agosto 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per i dipendenti dagli Istituti di cura privati:

— per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959;

— per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo integrativo 24 agosto 1957;

— per la provincia di Verona, il contratto collettivo integrativo 11 novembre 1958;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili néi confronti di tutti i dipendenti dagli Istituti di cura privati delle provincie di Venezia, Vicenza e Verona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 129. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 SETTEMBRE 1959 PER I DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1959 il 29 settembre innanzi all'Ufficio Regionale del Lavoro di Venezia alla presenza del ragioniere *Vittorio Marchiori,* capo del Servizio Rapporti di Lavoro dell'Ufficio stesso

tra

la Sede Provinciale di Venezia della Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati (ANCIP) in persona del dott. *Giovanni Lavezzi* e Padre *Damiano Buzzi* dei Fatebenefratelli, assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci* anche in rappresentanza della Associazione Nazionale (ANCIP - Milano)

e

il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private aderenti alla CISL in persona del sig. *Angelo Tasca* che rappresenta anche la Federazione Nazionale, assistito dal sig. *Alessandro Cescato* per la Unione Sindacale Provinciale della CISL,

il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private aderenti alla CISNAL in persona del sig. *Franco Coppola* che rappresenta anche la Federazione Nazionale di categoria, assistito dal signor *Raffaele Garofalo* per l'Unione Provinciale CISNAL di Venezia

il Sindacato Provinciale Dipendenti Enti Locali Ospedalieri Case di Cura Private aderenti alla CGIL in persona del Segretario provinciale dott. *Olindo Sartori* che rappresenta anche la Federazione Nazionale di categoria, assistito dal sig. *Giuseppe Golinelli,* Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Venezia

si è stipulato il presente Contratto economico provinciale in applicazione del Contratto Nazionale normativo di lavoro stipulato il 24 maggio 1956 per i dipendenti dagli Istituti di Cura privati della provincia di Venezia aderenti alla Associazione Nazionale (ANCIP - Milano).

Art. 1.

SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 2 e 38 del Contratto nazionale gli Istituti di cura privati della provincia di Venezia che sono tenuti all'osservanza del presente Contratto, appartengono, secondo la loro specializzazione e destinazione prevalente, alla specie che risulta dall'attestazione ufficiale apposta ai sensi dell'articolo 109 sulla copia del Contratto nazionale ad essi distribuita dall'ANCIP, o da altra aggiornata certificazione della medesima.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli artt. 3, 38 e 42 del Contratto nazionale i minimi di stipendio e salario mensili del personale delle Case di cura di categoria *c*), comprensivi del caro pane ed al lordo delle trattenute di legge, sono fissati come segue:

Personale impiegatizio

I Categoria (Direttivo)

Direttore amministrativo	L.	35.000
Direttore sanitario	»	35.000
Medico di reparto	»	32.000
Medico aiuto	»	28.000
Medico assistente	»	25.000
Medico per i primi due anni di specialità per cui viene assunto	»	20.000
Medico dopo i due anni anzidetti	»	23.000

II Categoria (Concetto)

Economo di Casa di Cura con oltre 100 letti	L.	20.000
Economo di Casa di Cura da 51 a 100 letti	»	18.000
Contabile di concetto	»	18.000
Altri impiegati di concetto	»	16.000
Personale tecnico di laboratorio o gabinetto con diploma di scuola media superiore specializzato	»	18.000

III Categoria (Amministrativo d'ordine)

Segretario con compiti di economo di Casa di cura fino a 50 letti	L.	15.000
Addetto alla accettazione, registrazione, dimissione degli ammalati ed alla contabilità	»	13.000
Stenodattilografo	»	13.000
Dattilografo ed altri impiegati d'ordine	»	11.000

III Categoria B (Ausiliario sanitario)

Infermiera diplomata	L.	14.000
Ostetrica	»	14.000
Fisioterapista diplomata	»	14.000
Tecnico di laboratorio	»	15.000

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

IV Categoria

Sorvegliante ai servizi non sanitari (uomo)	L.	14.000
Infermiere generico	»	14.000
Infermiere di Casa di cura psichiatrica	»	13.000
Massaggiatore	»	13.000
Addetto al telefono	»	12.000
Guardarobiera consegnataria	»	10.000

V Categoria

Cuoco	L.	16.000
Aiuto cuoco	»	13.000
Dispensiere	»	12.000
Garzone di cucina	»	11.000
Inserviente uomo	»	11.000
Portiere comune	»	12.000
Usciere, fattorino	»	11.000
Giardiniere	»	12.500
Conduttore di caldaie patentato	»	12.500
Autista meccanico	»	12.500
Uomo di fatica tutto fare	»	11.000
Rammendatrice	»	9.000
Addetto ai servizi fissi di aiuto	»	10.000

VI Categoria

Addetto alla manutenzione, elettricista, idraulico, ecc.	L.	11.500
Lavandaio	»	10.000

Per le Case di cura per malattie polmonari, tubercolari, extrapolmonari, specie *a*) e *b*), i minimi anzidetti si intendono aumentati del 5% se esse sono aderenti all'ANCIP e del 10% se non sono aderenti. Si intendono ridotti del 5% per le Case di cura dietetiche specie *d*) e per quelle psichiatriche specie *e*) del 10%, sempre se aderenti all'ANCIP; mentre per quelle non aderenti la riduzione è rispettivamente dell'1% e del 2%.

Art. 3.

PERSONALE FEMMINILE, MINORI, ECC.

I minimi di stipendio e salario di cui all'articolo precedente si intendono ridotti del 15% per il personale femminile ivi non indicato come tale; ulteriormente del 10% per i minori di anni 21 ed altresì del 5% per i dipendenti delle Case di cura non ubicate nel territorio del Comune di Venezia, sempre che trattisi di Case di cura aderenti all'ANCIP. Per le Case di cura non aderenti le riduzioni anzidette sono invece rispettivamente del 3%, 2% e 1%.

Per i tirocinanti infermieri ed infermiere, ai sensi dell'art. 63 ultima parte del Contratto nazionale, il salario mensile è quello previsto nell'articolo precedente per gli inservienti e le inservienti, maggiorato del 15%.

Art. 4.

APPRENDISTI

In applicazione dell'art. 10 del Contratto nazionale il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere è limitato ad un apprendista per ogni dipendente qualificato di III categoria e di due apprendisti per ognuno di IV, V e VI categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista nell'art. 15 del Contratto nazionale.

Art. 5.

ELEMENTO MOBILE

Oltre allo stipendio ed al salario previsto negli articoli precedenti, ai sensi dell'art. 39 del C. N. il personale a qualsiasi categoria appartenga ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta inizialmente fissato nella seguente misura mensile:

UOMINI

oltre i 21 anni compiuti	L.	20.000
dai 18 ai 21 anni compiuti	»	17.000
dai 16 ai 18 anni compiuti	»	14.000

DONNE

oltre i 21 anni compiuti	L.	17.000
dai 18 ai 21 anni compiuti	»	14.000
dai 16 ai 18 anni compiuti	»	11.000

Per il futuro queste cifre, che sono state fissate in base all'indice del costo della vita del capoluogo della provincia di Venezia e di cui al Bollettino mensile dell'Istituto centrale di statistica, subiranno le stesse variazioni che si verificassero al detto indice, purchè in misura non inferiore a due unità, cosicchè sarà in base alla percentuale: 2 unità = 2%, che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni saranno apportate in quanto richieste per iscritto da almeno una delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti alla Sede centrale della ANCIP in Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bollettino.

E' esclusa comunque la maturazione di arretrati.

Art. 6.

CORRISPETTIVO ED ORARIO

I minimi di retribuzione di cui agli articoli precedenti si intendono stabiliti per tutti i giorni di ogni mese, compresi quelli di riposo e delle festività e per il corrispettivo di lavoro di cui agli artt. 19 e 20 del Contratto nazionale.

Art. 7.

VITTO ED ALLOGGIO

Il personale che, in applicazione dell'art. 42 del C.N. sia convivente dovrà rimborsare all'Istituto l'importo del vitto nella misura di L. 8.700 mensili e quello dell'alloggio in L. 1.200 mensili.

Anche le cifre anzidette subiranno nella stessa percentuale le variazioni dell'elemento mobile secondo le modalità stabilite nell'art. 5.

La trattenuta del vitto si riferisce a due pasti giornalieri, uno meridiano (minestra, pietanza e contorno, vino escluso) ed un analogo pasto alla sera. Ove venga consumato un solo pasto la cifra della trattenuta anzidetta sarà dimezzata.

Art. 8.

TRASFERTE

In applicazione dell'art. 48 del C.N. il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

a) per le trasferte che gli comportino l'assenza per tutta la giornata con l'onere della consumazione di due pasti giornalieri ma senza pernottamento, l'importo di una giornata e 3/4 di retribuzione;

b) per quelle che gli comportino anche l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 9.

EFFETTI

Il presente Contratto annulla, assorbe e sostituisce qualsiasi altro diverso trattamento dei dipendenti che fosse in contrasto con le norme del Contratto nazionale normativo, ferma restando la clausola dell'ultima parte dell'art. 106 del medesimo per la retribuzione complessiva.

Art. 10.

DURATA

Il presente Contratto entra in vigore il 1° ottobre 1959 e durerà fino al 31 dicembre 1960.

Si intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato per lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima dell'anzidetta scadenza e rimarrà in vigore fino al suo completo rinnovo.

Art. 11.

DEPOSITO E COMUNICAZIONE

Il presente Contratto sarà depositato al Ministero del lavoro ai sensi ed agli effetti della legge 14 luglio 1959, n. 741.

L'Associazione nazionale degli Istituti di cura privati nel procedere a detto deposito darà formale comunicazione della stipulazione del presente Contratto alle Case di cura non aderenti della provincia per metterle così in grado di conoscere i differenziati oneri in esso previsti prima dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'art. 1 della legge anzidetta; essa inoltre, al momento dell'emanazione del detto decreto, invierà lo elenco aggiornato delle Case di cura aderenti sia ai Sindacati stipulanti che, ad ogni effetto, all'Ufficio Regionale del lavoro di Venezia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 24 AGOSTO 1957, PER I DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

L'anno 1957, il giorno 24 agosto in Vicenza, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro, in persona del dottor *Antonio Facchin,*

tra

la SEDE PROVINCIALE DI VICENZA della ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI in persona del dott. *Arturo Segato* e dott. *Giovanni Nordera,* assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci* anche in rappresentanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE,

e

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI DI CASE DI CURA aderente alla C.I.S.Na.L. in persona del sig. *Antonio Fagnani,* segretario provinciale che è anche delegato dalla FEDERAZIONE NAZIONALE SINDACATI OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA, sig. *Armando Valentini* e *Luigi Zanini,* assistiti dal sig. *Gino Mari,* anche per la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C.I. S.Na.L. di Vicenza,

si è stipulato il presente contratto economico provinciale in applicazione del Contratto nazionale normativo di lavoro stipulato il 24 maggio 1956, da valere per i dipendenti degli Istituti di cura privati della provincia di Vicenza aderenti alla Associazione nazionale (A.N. C.I.P.).

Art. 1.

SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 2 e 38 del Contratto nazionale gli Istituti di Cura privati della provincia di Vicenza che sono tenuti all'osservanza del presente Contratto, appartengono, secondo la loro specializzazione e destinazione prevalente, alla specie *c*) ed *e*), come risulta dall'attestazione ufficiale apposta ai sensi dell'art. 109, sulla copia del Contratto nazionale ad essi distribuita dall'A.N.C.I.P.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli artt. 3, 38 e 42 del Contratto nazionale, i minimi di stipendio e salario mensili del personale, comprensivi del caro pane ed al lordo delle trattenute di legge, sono fissati come segue:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

I Categoria (direttivo)

Direttore sanitario	L.	35.000
Direttore amministrativo	»	35.000
Medico di reparto	»	30.000
Medico aiuto	»	28.000
Medico assistente	»	25.000
Medico per i primi due anni di servizio nella specialità per cui viene assunto	»	22.000
Laureato di laboratorio	»	25.000

II Categoria (Concetto)

Economo di Casa di cura con oltre 50 letti	L.	20.000
Maestri elementari specializzati (diploma magistrale e di specializzazione psicologica infantile) per Case di cura di specie *e*)	»	19.000
Contabile di concetto	»	17.000
Altri impiegati di concetto	»	16.000

III Categoria A (Amministrativo d'ordine)

Segretari con compiti di economato di Casa di cura fino a 50 letti	L.	15.500
Addetti alla accettazione, registrazione, dimissione degli ammalati, ecc.	»	14.000
Stenodattilografo e contabile d'ordine	»	14.000
Dattilografo ed altri impiegati d'ordine	»	11.000

III Categoria B (Ausiliario sanitario)

Infermiera diplomata	L.	16.000
Ostetrica	»	16.000
Fisioterapista diplomata	»	16.000
Tecnico di laboratorio diplomato	»	17.500

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

IV Categoria

Infermiere patentato o generico	L.	16.000
Maestro di mestiere per i soli Istituti di specie *e*)	»	13.500
Addetto al telefono	»	11.500
Guardarobiera	»	10.000

V Categoria

Cuoco	L.	18.000
Aiuto cuoco	»	13.000
Garzone di cucina	»	11.000
Portiere comune	»	11.500
Inserviente o portantino (uomo) . . .	»	11.000
Cameriere	»	11.000
Conduttore di caldaie patentato . . .	»	13.500
Giardiniere	»	13.500
Autista meccanico	»	13.500
Uomo di fatica tutto fare	»	11.000
Aiuto guardarobiera	»	8.500
Addetto ai servizi fissi di aiuto	»	8.500

VI Categoria

Addetti alla manutenzione: elettricista, idraulico, ecc.	L.	11.000
Lavandaio	»	8.500

Per i dipendenti delle Case di cura di specie *e*) i minimi anzidetti si intendono ridotti del 10%, eccezione fatta per quello già espressamente previsto come tale.

Art. 3.

AUMENTI E RIDUZIONI

I minimi di stipendio e salario di cui all'articolo precedente, si intendono ridotti del 15% per il personale femminile ivi non indicato come tale; per i minori degli anni 21 ulteriormente del 10% ed altresì del 5% per i dipendenti delle Case di cura ubicate nei Comuni della Provincia.

Per i tirocinanti infermieri ed infermiere, ai sensi dell'art. 63, ultima parte, del Contratto nazionale, il salario mensile è quello previsto nell'articolo precedente per gli inservienti e le inservienti, maggiorato del 12 per cento.

Art. 4.

APPRENDISTI

In applicazione dell'art. 10 del Contratto nazionale, il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere è limitato ad un apprendista per ogni dipendente qualificato di III categoria e di due apprendisti per ognuno di IV, V e VI categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista nell'art. 15 del Contratto nazionale.

Art. 5.

ELEMENTO MOBILE

Oltre allo stipendio ed al salario fissati negli articoli precedenti, ai sensi dell'art. 39 del Contratto nazionale, il personale, a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta inizialmente fissato nella seguente misura mensile:

	Uomini	Donne
oltre i 21 anni compiuti . .	19.000	16.000
dai 18 ai 21 anni compiuti	16.500	13.000
dai 16 ai 17 anni compiuti	13.500	11.500

Per il futuro l'elemento mobile di cui sopra che è stato fissato in base all'indice del costo della vita del capoluogo della provincia di Vicenza dell'agosto 1957 pubblicato dal Bollettino dell'Ufficio Centrale di Statistica, subirà le stesse variazioni che si verificassero al detto indice, purchè in misura non inferiore a due unità, cosicchè sarà in base alla percentuale: 2 unità = 2% che verrà computata la nuova misura dello elemento mobile.

Le dette variazioni saranno apportate previa segnalazione della detta modifica dell'indice dell'Organizzazione sindacale dei lavoratori stipulante alla sede locale e alla sede centrale dell'A.N.C.I.P.

Art. 6.

CORRISPETTIVO ED ORARIO

I minimi di retribuzione di cui agli articoli precedenti si intendono stabiliti per tutti i giorni di ogni mese, compresi quelli di riposo e delle festività e per il corrispettivo di lavoro di cui agli artt. 19 e 20 del Contratto nazionale.

Art. 7.

VITTO ED ALLOGGIO

In applicazione dell'art. 42 del Contratto nazionale, il personale convivente dovrà rimborsare all'Istituto l'importo del vitto nella misura di L. 7.500 mensili e quello dell'alloggio in L. 600 mensili.

Anche le cifre anzidette subiranno proporzionalmente le stesse variazioni dell'elemento mobile secondo le modalità dell'articolo precedente.

La trattenuta del vitto si riferisce a due pasti giornalieri, uno meridiano (minestra, pietanza e contorno, vino escluso) ed a un analogo pasto alla sera. Ove venga consumato un solo pasto, la cifra della trattenuta anzidetta sarà dimezzata.

Art. 8.

TRASFERTE

In applicazione dell'art. 48 del Contratto nazionale il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

a) per le trasferte che gli comportino l'assenza per tutta la giornata con l'onere della consumazione di due pasti ma senza pernottamento, l'importo di una giornata e 3/4 di retribuzione;

b) per quelle che gli comportino l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 9.

EFFETTI

Il presente Contratto sostituisce quello precedente ed annulla ed assorbe qualsiasi altro diverso sistema di trattamento dei dipendenti comunque in contrasto con le norme del Contratto nazionale normativo, ferma restando la clausola dell'ultima parte dell'articolo 106 del medesimo.

Art. 10.

DURATA

Il presente Contratto entra in vigore il 1° settembre 1957 ed avrà efficacia fino alla scadenza del Contratto nazionale e cioè fino al 31 dicembre 1958. S'intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato per lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima della anzidetta scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 NOVEMBRE 1958, PER I DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI VERONA

L'anno 1958 l'11 novembre in Verona innanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro in persona del Direttore dott. *Bruno Vivenza* e del rag. *Mario Andreone*

tra

la SEDE PROVINCIALE DI VERONA DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI (ANCIP), in persona dei sigg. *Piero Pederzoli* e dott. *Giovanni Ghierego*, assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci*, anche in rappresentanza della ASSOCIAZIONE NAZIONALE;

e

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA PRIVATE aderenti alla UIL, in persona del Segretario provinciale sig. *Gastone Boccato*, che rappresenta anche la FEDERAZIONE NAZIONALE di categoria, assistito dal sig. *Arturo Trapani*, segretario della Camera Sindacale provinciale UIL di Verona;

e tra

la SEDE PROVINCIALE ANCIP come sopra;

e

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA PRIVATE aderenti alla CISNAL, in persona del sig. *Carlo Pettene* che rappresenta anche la FEDERAZIONE NAZIONALE di categoria, assistito dai sigg. prof. *Piero Gunella* e magg. *Alfredo Vitolo* reggenti della UNIONE SINDACALE CISNAL di Verona;

si è stipulato il presente Contratto economico provinciale in applicazione del Contratto Nazionale normativo di lavoro del 24 maggio 1956, da valere per i dipendenti degli Istituti di Cura privati della provincia di Verona aderenti all'ANCIP.

Art. 1.

SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 2 e 38 del Contratto Nazionale gli Istituti di Cura privati della provincia di Verona che sono tenuti alla osservanza del presente Contratto appartengono, secondo la loro specializzazione e destinazione prevalente, alla specie che risulta dall'attestazione ufficiale apposta ai sensi dell'art. 109 sulla copia del Contratto Nazionale ad essi distribuita dall'A.N.C.I.P.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli artt. 3, 38 e 42 del Contratto Nazionale i minimi di stipendio e salario mensili del personale delle Case di Cura di categoria C), comprensivi del caro pane ed al lordo delle trattenute di legge, sono fissati come segue:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

I Categoria (Direttivo)

Direttore amministrativo	L.	35.000
Direttore sanitario	»	35.000
Medico di reparto	»	32.000
Medico aiuto	»	28.000
Medico assistente	»	25.000
Medico per i primi due anni nella specialità per cui viene assunto	»	20.000
Medico dopo i due anni anzidetti	»	23.000
Laureato di laboratorio	»	25.000

II Categoria (Concetto)

Economo di Casa di Cura con oltre 100 letti	»	20.000
Economo di Casa di Cura da 51 a 100 letti	»	18.000
Contabile di concetto	»	18.000
Altri impiegati di concetto	»	16.000
Personale tecnico di laboratorio o gabinetto con diploma di scuola media superiore specializzato	»	18.000

III Categoria A (Amministrativo d'ordine)

Segretario con compiti di economo di Casa di cura fino a 50 letti	»	15.000
Addetto alla accettazione, registrazione, dimissione degli ammalati ed alla contabilità	»	13.000
Stenodattilografo	»	13.000
Dattilografo ed altri impiegati d'ordine	»	11.000

III Categoria B (Ausiliario sanitario)

Infermiera diplomata	»	14.000
Ostetrica	»	14.000
Fisioterapista diplomata	»	14.000
Tecnico di laboratorio	»	15.000

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

IV Categoria

Sorvegliante ai servizi non sanitari (uomo)	L. 14.000
Infermiere generico	» 14.000
Massaggiatore	» 13.000
Addetto al telefono	» 12.000
Guardarobiera consegnataria	» 10.000

V Categoria

Cuoco	» 16.000
Aiuto cuoco	» 13.000
Dispensiere	» 12.000
Garzone di cucina	» 11.000
Inserviente uomo	» 11.000
Portiere comune	» 12.000
Usciere, fattorino	» 11.000
Giardiniere	» 12.500
Conduttore di caldaie patentato	» 12.500
Autista meccanico	» 12.500
Uomo di fatica tutto-fare	» 11.000
Rammendatrice	» 9.000
Addetto ai servizi fissi di aiuto	» 10.000

VI Categoria

Addetto alla manutenzione, elettricista, idraulico, meccanico, ecc.	» 11.500
Lavandaio	» 10.000

Per i dipendenti di Case di Cura di specie D) i minimi anzidetti si intendono ridotti del 5 % e di categoria E) del 10 %, ma sempre che le Case di Cura siano aderenti all'ANCIP.

Art. 3.

AUMENTI E RIDUZIONI

I minimi di stipendio e salario di cui all'articolo precedente si intendono ridotti del 15 % per il personale femminile ivi non indicato come tale; per i minori degli anni 21 di entrambi i sessi ulteriormente del 10 %, ed altresì del 10 % per i dipendenti delle Case di Cura non ubicate nel Comune di Verona.

Per i tirocinanti infermieri ed infermiere, ai sensi dell'art. 63, ultima parte del Contratto Nazionale, il salario minimo mensile è quello previsto nell'articolo precedente per gli inservienti e le inservienti maggiorato del 15 %.

Art. 4.

APPRENDISTI

In applicazione dell'articolo 10 del Contratto Nazionale il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere è limitato ad un apprendista per ogni dipendente qualificato di II categoria e di due apprendisti per ognuno di IV, V e VI categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista dall'art. 15 del Contratto Nazionale.

Art. 5.

ELEMENTO MOBILE

Oltre allo stipendio e al salario fissati negli articoli precedenti, ai sensi dell'art. 39 del C. N. il personale, a qualsiasi categoria appartenga ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che inizialmente è fissato nella seguente misura mensile:

	Uomini	Donne
oltre i 21 anni compiuti	L. 20.000	L. 17.000
dai 18 ai 21 anni compiuti	» 17.000	» 14.000
dai 16 ai 18 anni compiuti	» 14.000	» 11.000

Per il futuro queste cifre, che sono state fissate in base all'indice del costo della vita del Capoluogo della provincia di Verona del novembre 1958 e di cui al Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica, subiranno le stesse variazioni che si verificassero al detto indice, purchè in misura non inferiore a due unità, cosicchè sarà in base alla percentuale: 2 unità = 2 %, che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni saranno apportate in quanto richieste per iscritto da almeno una delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti alla Sede Centrale dell'ANCIP entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del Bollettino. E' esclusa comunque la maturazione di arretrati.

Art. 6.

CORRISPETTIVO ED ORARIO

I minimi di retribuzione mensile di cui agli articoli precedenti si intendono stabiliti per tutti i giorni di ogni mese, compresi quelli di riposo e delle festività e per il corrispettivo di lavoro di cui agli artt. 19 e 20 del Contratto Nazionale.

Art. 7.

VITTO ED ALLOGGIO

In applicazione dell'art. 42 del Contratto Nazionale il personale convivente dovrà rimborsare all'Istituto l'importo del vitto nella misura di L. 8.700 mensili e quello dell'alloggio in L. 1.200 mensili.

Anche le cifre anzidette subiranno le stesse variazioni dell'elemento mobile secondo le modalità dell'articolo precedente.

La trattenuta del vitto si riferisce soltanto a due pasti giornalieri, uno meridiano (minestra, pietanza e contorno, vino escluso) e ad un analogo pasto alla sera. Ove venga consumato un solo pasto la cifra della trattenuta anzidetta sarà ridotta del 50 %.

Art. 8.

TRASFERTE

In applicazione dell'art. 48 del C. N. il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

a) per le trasferte che gli comportino assenza per tutta la giornata con l'onere della consumazione di due pasti, ma senza pernottamento, l'importo di una giornata e 3/4 di retribuzione;

b) per quelle che gli comportino anche l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 9.

EFFETTI

Il presente Contratto annulla ed assorbe qualsiasi altro diverso trattamento dei dipendenti che fosse in contrasto con le norme del Contratto Nazionale normativo, ferma restando la clausola dell'ultima parte dell'art. 106 del medesimo per la retribuzione complessiva.

Art. 10.

DURATA

Il presente Contratto entra in vigore il 1° dicembre 1958 ed avrà efficacia fino al 31 dicembre 1959.

Si intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato per lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima della anzidetta scadenza e continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1058.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone del territorio di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 17 giugno 1958, per i dipendenti dalle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone;

Visto, per il Territorio di Trieste, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Poligrafici, la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai - C.G.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 di Trieste, in data 25 maggio 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per il territorio di Trieste, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, da valere per i dipendenti da aziende esercenti l'industria cartotecnica e della trasformazione della carta e del cartone, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone del territorio di Trieste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 121. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959,

INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DA VALERE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA CARTOTECNICA E DELLA TRASFORMAZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE DEL TERRITORIO DI TRIESTE

L'anno 1959, addì 2 ottobre in Trieste

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI di Trieste - Gruppo Industriali Cartotecnici, rappresentata dal commendatore *Francesco Mazzuchin* e dall'ing. *Alessandro Cambissa,* assistiti dal dott. *Bruno Mari*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI POLIGRAFICI, aderente alla Camera Confederale del Lavoro, rappresentato dai signori *Arnaldo Pittoni* e *Paolo Paolini* con l'assistenza del Segretario Responsabile della C.C.d.L. dott. *Livio Novelli* e del sig. *Salvatore Curri*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI - C.G.I.L. - Sezione di Trieste, rappresentata dai signori *Blocchi Oscarre,* Segretario; *Bruno Gulli, Trojer Galliano,* assistiti da *Arturo Calabria,* segretario della Nuova Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L.

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria cartotecnica e della trasformazione della carta e del cartone, stipulato in Milano,

a sua modifica, onde adattarlo alla situazione in atto a Trieste, si è convenuto quanto segue.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

A modifica degli artt. 6) parte II - Operai, e 6) parte IV - impiegati, si conviene quanto segue:

a) *operai*: l'orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali (5 giornate di 8 ore ed una, il sabato, di 4 ore).

Per i lavoratori addetti a lavori discontinui, di semplice attesa o custodia, l'orario normale non dovrà superare le 10 ore giornaliere.

b) *impiegati*: l'orario normale di lavoro per gli impiegati è di 44 ore settimanali.

Per il computo della retribuzione normale oraria, si dividerà l'emolumento globale mensile per 180.

Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.

In dipendenza della norma prevista dal presente articolo per la quale l'orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali anzichè di 48 ore, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le indennità aggiuntive del salario e dello stipendio stabilite in favore del lavoratore, saranno calcolate secondo le modalità in atto, cioè ridotte in proporzione al minor orario normale effettuato a Trieste.

Art. 2.

RETRIBUZIONI

Le tabelle stipendiali e salariali in vigore dal 16 giugno 1958 sono allegate al presente verbale del quale formano parte integrante.

Art. 3.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

A parziale modifica dell'art. 28 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro, l'indennità di anzianità in caso di licenziamento prevista al punto *a*) del suddetto contratto, è della seguente misura:

a) per anzianità maturata dalla data di assunzione al 28 febbraio 1931: 2 giornate di retribuzione per ogni anno di servizio compiuto;

b) per anzianità maturata dal 1° marzo 1931 al 31 agosto 1947:

1) 2 giornate di retribuzione per il primo anno compiuto di anzianità;

2) 3 giornate di retribuzione per ogni anno di anzianità dopo il primo e fino al settimo;

3) 4 giornate di retribuzione per ogni anno di anzianità compiuto dopo il settimo anno.

Art. 4.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Al personale in servizio, assunto al lavoro in data antecedente il 19 luglio 1955, sarà conservato, in caso di dimissioni, il trattamento economico previsto per il personale licenziato normalmente.

ALLEGATI

Tabelle delle nuove retribuzioni minime fissate per i dipendenti dell'industria cartotecnica in vigore dal periodo di paga in corso al 16 giugno 1958.

TABELLA N. 1

Stipendio mensile impiegati

	Uomini Lire	Donne Lire
I CATEGORIA		
superiore ai 21 anni	81.250 —	81.250 —
II CATEGORIA		
superiore ai 21 anni	63.000 —	52.050 —
inferiore ai 21 anni	54.650 —	44.800 —
III CATEGORIA « *A* »		
superiore ai 21 anni	44.800 —	38.300 —
dai 20 ai 21 anni	43.050 —	36.150 —
dal 19 ai 20 anni	41.400 —	32.550 —
dai 18 ai 19 anni	37.950 —	30.100 —
dai 17 ai 18 anni	32.750 —	27.650 —
dai 16 ai 17 anni	30.350 —	25.650 —
inferiore ai 15 anni	25.050 —	22.900 —
III CATEGORIA « *B* »		
superiore ai 21 anni	38.450 —	32.400 —
dai 20 ai 21 anni	36.750 —	31.000 —
dai 19 ai 20 anni	35.650 —	29.050 —
dai 18 ai 19 anni	33.400 —	25.600 —
dai 17 ai 18 anni	28.250 —	23.350 —
dai 16 ai 17 anni	26.600 —	22.250 —
inferiore ai 16 anni	21.200 —	19.450 —

TABELLA N. 2

Stipendi mensili intermedi

	Valori mensili Lire
UOMINI	
I CATEGORIA	
a) intermedi grafici	63.000 —
b) intermedi cartotecnici-trasformatori	57.100 —
II CATEGORIA	46.000 —
DONNE	
I CATEGORIA	48.650 —
II CATEGORIA	39.550 —

TABELLA N. 3

Salari operai

	Valori orari Lire
UOMINI	
I Categoria	201 —
II Categoria	180,50
III Categoria	166 —
Legatori di cartotecnica	
I Categoria	203,50
II Categoria	183 —
Servizi complementari	
operai specializzati	201 —
operai qualificati	180,50
Manovali specializzati	
superiore ai 18 anni	166 —
dai 16 ai 18 anni	123 —
inferiore ai 16 anni	85,50
Manovali comuni	
superiore ai 18 anni	158,50
dai 16 ai 18 anni	117 —
inferiore ai 16 anni	81,50

Lavori discontinui e di semplice attesa e custodia

	Valori giornal. Lire
Gruppo « *A* » - Autisti per servizi esterni, motoscafisti, infermieri patentati	
paga per 8 ore	1.609,50
paga per 9 ore	1.777 —
paga per 10 ore	1.961,50
Gruppo « *B* » - Addetti ad altre mansioni (guardiani, portieri, custodi, uscieri e fattorini)	
Di età superiore ai 18 anni:	
paga per 8 ore	1.340 —
paga per 9 ore	1.486,50
paga per 10 ore	1.643 —
Di età dai 16 ai 18 anni:	
paga per 8 ore	1.052 —
paga per 9 ore	1.167,50
paga per 10 ore	1.290 —
Di età inferiore ai 16 anni:	
paga per 8 ore	828 —
paga per 9 ore	920 —
paga per 10 ore	1.015,50

	Valori orari Lire
DONNE	
I Categoria	148 —
II Categoria	136,50
III Categoria - Donne manovali	
superiore ai 18 anni	130 —
dai 16 ai 18 anni	97,50
inferiore ai 16 anni	78,50

Lavori discontinui e di semplice attesa e custodia

	Valori giornal. Lire
Gruppo « *C* » - Infermiere patentate	—
paga per 8 ore	1.179,50
paga per 9 ore	1.309,50
paga per 10 ore	1.447,50
Gruppo « *B* » - Donne aventi altre mansioni	
paga per 8 ore	1.116 —
paga per 9 ore	1.235,50
paga per 10 ore	1.366,50

Operai grafici per gli stabilimenti cartotecnici della cosiddetta cartotecnica pura e delle fabbriche di carte da gioco

UOMINI	Valori orari Lire
Compositori, impressori e stereotipisti	—
I Categoria	257 —
II Categoria	215,50
III Categoria	185,50
Litografi e fotoincisori	
I Categoria	277,50
II Categoria	229,50
III Categoria	198 —
Legatori di categoria extra	266 —

Visto il contratto e le tabelle che precedono:
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1059.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

Visto, per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 26 settembre 1956, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6, della provincia di Udine, in data 4 maggio 1960, del contratto collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 26 settembre 1956, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Udine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 119. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 26 SETTEMBRE 1956 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 23 APRILE 1954 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI UDINE

In Udine, addì 26 settembre 1956, presso la Sede dell'Associazione degli Industriali;

tra

l'Associazione predetta, rappresentata, agli effetti del presente contratto, dal Presidente sig. cav. geom. *Archimede Taverna* assistito dal sig. *Mario Casoli* dell'Associazione stessa e dagli industriali signori dott. ing. *Arrigo Tallon, Campesan Luigi* e *Boria Evaristo;*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Udine, rappresentata, agli effetti del presente contratto, dal signor *Bullega Walter;*

la Unione Sindacale Provinciale di Udine della C.I.S.L. rappresentata agli effetti del presente contratto, dal sig. *Igino Maieron;*

la Camera Sindacale Provinciale di Udine della U.I.L., rappresentata agli effetti del presente contratto, dal sig. *Orletti Gianni;*

è stato stipulato il seguente contratto integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 aprile 1954 da valere per gli addetti alla industria della escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Udine.

Art. 1.

Con riferimento all'ultimo capoverso dell'art. 5 del contratto nazionale di lavoro, la classificazione degli operai viene concordata come appresso:

Addetti alle cave

Operai specializzati: capo cava - capo lizza;

Operai qualificati: cavatori - riquadratori o sbozzatori - filisti armatori - minatori (coloro che provvedono alla preparazione e brillamento della mina) - teleferisti in quanto dirigono il servizio della teleferica - escavatore meccanico;

Manovali specializzati: filisti comuni - mollatori di lizza - perforatori di mina sia a mano che meccanicamente - teleferisti addetti alla teleferica - operai di cava manovratori di blocchi destinati o già passati ai ferri;

Manovali comuni: badilanti - sgaggiatori - carriolanti e in genere tutti coloro che sono addetti ai lavori di fatica e di pulizia e che non sono specificati nelle categorie precedenti.

Addetti alle segherie, ai piazzali e depositi

Operai specializzati: capo sega, nel solo caso che debba attendere a più di tre telai;

Operai qualificati: segantini armatori;

Manovali specializzati: segantini comuni;

Manovali comuni: tutti gli addetti ai lavori comuni.

Addetti ai laboratori

Operai specializzati: ornatisti modellatori - puntatori - scalpellini che sanno eseguire a regola d'arte su disegno qualsiasi sagomatura o qualsiasi altro lavoro di architettura;

Operai qualificati: scalpellini comuni - refilatori e fresatori - lucidatori capaci di lucidare e stuccare alla perfezione i materiali lapidei sia a macchina che a mano - tornitori - imballatori;

Manovali specializzati: lucidatori comuni;

Manovali comuni: tutti gli addetti ai lavori comuni di laboratorio.

Ausiliari

Meccanico aggiustatore - operaio specializzato; tornitore meccanico - operaio specializzato; macchinista patentato - operaio specializzato; autista meccanico -

operaio specializzato; meccanico operaio qualificato; autista conducente - operaio qualificato; elettricista comune - operaio qualificato; fabbro - operaio qualificato; falegname e carpentiere - operaio qualificato; mugnaio addetto alla battitura delle mole - operaio qualificato; carrettiere - manovale specializzato; custode e portinaio - manovale specializzato; addetto al magazzino - manovale specializzato guardiano notturno e diurno - manovale specializzato; frantoista - manovale specializzato.

Art. 2.

Per i lavori previsti dal primo capoverso dell'articolo 20 del contratto nazionale di lavoro sopra citato, verrà corrisposta una maggiorazione del 25% sulla retribuzione.

Per i lavori previsti dal secondo capoverso dell'articolo predetto, verrà corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione.

Art. 3.

Il presente contratto entra in vigore il 1° ottobre 1956 e seguirà le sorti e la durata del contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 aprile 1954, rinnovato in data 11 agosto 1955.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1060**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese della carta e del cartone della provincia di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 marzo 1958, per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta di legno, fibre vulcanizzate e presfibra;

Visto, per la provincia di Genova, l'accordo collettivo integrativo 17 marzo 1955, stipulato tra l'Associazione degli Industriali — Sezione Industriali della Carta — e la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione Italiana Lavoratori del Libro, la Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 14 della provincia di Genova, in data 14 maggio 1960, dell'atto sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Genova, l'accordo collettivo integrativo 17 marzo 1955, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della carta e del cartone della provincia di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 123. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 17 MARZO 1955, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L' INDUSTRIA DELLA CARTA E CARTONE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Addì 17 marzo 1955 in Genova

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Genova, Sezione Industriali della Carta, rappresentata dal Presidente rag. *Agostino Calcagno* e dal cav. *Luigi Colombo,* assistiti dal dott. *G. A De Angelis*

e

la SEGRETERIA PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI, rappresentata dal suo Segretario responsabile sig. *Angelo Marcheselli;*

la SEGRETERIA PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO rappresentata dal suo Segretario responsabile sig. *Giulio Ferrario;*

la SEGRETERIA PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ARTE GRAFICA E CARTARIA rappresentata dal suo Segretario sig. *Antonino Romeo.*

con l'intervento di una rappresentanza di prestatori d'opera dipendenti da cartiere della provincia di Genova, composta dai lavoratori: *Massa Giovanni, Ferrando Giacomo, Oliveri Giuseppe, Piccardo Giuseppe, Collo Stefano.*

si è stipulato il presente Contratto provinciale di lavoro da valere per i dipendenti da aziende esercenti la industria della carta e del cartone, in relazione alla particolare situazione ed ubicazione delle cartiere della provincia di Genova, in conformità di quanto convenuto con l'accordo provinciale 30 ottobre 1952 ed a seguito del nuovo contratto nazionale di lavoro di categoria, stipulato in Roma il 2 marzo 1955.

Art. 1.

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 1 della « parte settima salari e stipendi » del vigente contratto nazionale di lavoro di categoria, le cartiere della provincia di Genova, agli effetti della retribuzione dei lavoratori dipendenti, si considerano suddivise in: « Cartiere della Zona A » e « Cartiere della zona grande centro ».

Art. 2.

Appartengono alla zona « Grande centro » le cartiere (Stabilimenti, uffici e magazzini) ubicate nel territorio compreso tra Genova - Sampierdarena e Genova - Albaro.

Art. 3.

Appartengono alla « Zona A » le cartiere (Stabilimenti, uffici e magazzini), ubicate nel territorio della provincia di Genova, non compreso in quello indicato all'art. 2 del presente accordo.

Art. 4.

I minimi salariali e stipendiali valevoli per la provincia di Genova con decorrenza 1° marzo 1955, per i lavoratori della categoria, risultano quelli di cui alle tabelle dell'accordo nazionale stipulato il 2 marzo 1955 per la « Zona 0 - provincia Genova » e per le cartiere classificate in « Zona grande centro » e « Zona A ».

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1061**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Belluno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Belluno:

— l'accordo collettivo 30 ottobre 1953, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei, stipulato tra l'Associazione Provinciale Piccola Industria ed Artigianato, il Comitato Piccola Industria ed Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro;

— il contratto collettivo 18 dicembre 1951, per il lavoratori addetti alle aziende artigiane, richiamato dal predetto accordo 30 ottobre 1953 ed allo stesso allegato;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Belluno, in data 1 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 30 ottobre 1953, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, nonchè alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, del contratto indicato nel preambolo.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Belluno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 115. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 30 OTTOBRE 1953, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI LA LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI NELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Addì 30 ottobre 1953 in Belluno, presso la Sede dell'Associazione Comitato Piccola Industria ed Artigianato,

tra

l'Associazione Provinciale Piccola Industria ed Artigianato di Belluno (A.P.P.I.A.), rappresentata dal suo Segretario sig. *Tomasini Mario;*

il Comitato Piccola Industria ed Artigianato di Belluno, rappresentata dal sig. *Ganassin Valentino;*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Belluno, rappresentata dal suo Segretario sig. *Dall'O' Giovanni*, è stato stipulato il seguente accordo integrativo al Contratto Provinciale di Lavoro delle Aziende Artigiane del 18 dicembre 1951, da valere per i dipendenti delle Aziende Artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei.

Art. 1.

QUALIFICHE

A complemento di quanto stabilito dall'art. 4 del citato C. P. L. del 18 dicembre 1951, si precisa che è da considerarsi:

Operaio specializzato:

lo scalpellino che sa eseguire, su disegno, cornici di qualsiasi sagomatura con ornati semplici, sia su marmo, sia su pietra;

Operaio qualificato:

lo scalpellino capace di eseguire qualsiasi lavoro di riquadratura in pietra e marmo.

Art. 2.

TRATTAMENTO SALARIALE

La paga base da corrispondere agli operai dipendenti da aziende esercenti la lavorazione dei materiali lapidei è la seguente:

	Lire
Operaio specializzato oltre i 20 anni	45,70
Operaio qualificato oltre i 20 anni	41,25
manovale specializzato oltre i 20 anni	38,90
manovale specializzato fra i 18 e i 20 anni . .	35 —
Manovale specializzato fra i 16 e i 18 anni . .	27,25
manovale specializzato sotto i 16 anni	21,40

Art. 3.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, FESTIVITÀ E GRATIFICA NATALIZIA

La percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia di cui all'art. 12 del C.P.L. dell'artigianato del 18 dicembre 1951, viene elevata dal 18 % al 20,50%.

I datori di lavoro esamineranno la possibilità di corrispondere, nella forma, misura e modo che riterranno più opportuna, una speciale indennità, a quei lavoratori che prestano la loro opera in condizioni di particolare disagio (contatto con l'acqua).

Il presente accordo integrativo entra in vigore a datare dal 1° ottobre 1953.

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO 18 DICEMBRE 1951, DA VALERE PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Addì 18 dicembre 1951, in Belluno, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, con l'intervento del dott. Arena Francesco, Capo Servizio Rapporti di Lavoro dell'Ufficio stesso,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PICCOLA INDUSTRIA ED ARTIGIANATO, rappresentata dal suo Presidente sig. *Ferruccio Grasselli*, con la partecipazione della Commissione composta dai sigg. *Peterle Giovanni, Rossa Bruno,* assistiti dal sig. *Tomasini Mario,* Segretario dell'Associazione stessa;

il COMITATO PICCOLA INDUSTRIA ED ARTIGIANATO di Belluno, rappresentato dal sig. *Ganassin Valentino;*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dal suo segretario sig. *Cecchini Francesco;*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dal suo segretario sig. *Buttignon Volmaro;*

si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane, il cui titolare partecipi direttamente al lavoro dell'azienda in ogni forma del lavoro stesso, con esclusione peraltro, in ogni caso, e qualunque sia la dimensione dell'azienda, del lavoro unicamente amministrativo (clientela, fornitori, contabilità, ecc.), purchè non siano occupati più di otto dipendenti di età superiore ai 18 anni. Il presente contratto si applica altresì a quelle aziende il cui titolare, pur avendo sempre partecipato al lavoro, venga a trovarsi in condizione di non poter esplicare alcuna attività manuale per l'età avanzata o per menomata capacità fisica, e a quelle aziende costituite in società in cui almeno uno dei soci sia in possesso dei requisiti previsti per il titolare di azienda individuale di cui sopra.

Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente contratto, in quanto già soggetti ad altri contratti, i dipendenti di segherie, occhialerie, barbieri e parrucchieri.

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione del lavoratore deve essere fatta in conformità alle norme di legge sul collocamento.

Art. 2.

DOCUMENTI DI LAVORO

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:

a) carta d'identità o altri documenti equivalenti;

b) libretto di lavoro;

c) tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto ne sia in possesso;

d) libretto per l'assistenza di malattia, in quanto ne sia in possesso;

e) titoli di preparazione professionale con specifico riferimento al rapporto di lavoro;

f) certificato penale rilasciato da non più di tre mesi, ove l'azienda lo richieda;

g) eventuali documenti necessari per usufruire degli assegni familiari.

L'azienda dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova viene fissato in giorni sei, prorogabili di altri sei giorni, previo accordo fra le parti. Scaduto il periodo di prova il lavoratore si intende assunto in servizio definitivamente dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio è stato assunto.

Art. 4.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

I lavoratori delle aziende cui si applica il presente contratto, vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

Operaio specializzato: è operaio specializzato colui che possedendo una capacità tecnico pratica, che si acquista soltanto attraverso il necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali, sappia compiere a regola d'arte lavori complessi, richiedenti conoscenza specifica di diverse fasi di lavorazione.

Operaio qualificato: è operaio qualificato colui che è capace di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.

Operaio comune: è operaio comune colui che non si trova in possesso dei requisiti richiesti per le qualifiche precedenti.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

Per orario normale di lavoro si intende quello di otto ore giornaliere o di 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, o quel maggiore orario delle categorie previste dalla legge.

E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni di domenica, nelle festività nazionali e nei giorni di riposo compensativo.

E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Il lavoratore che presti la propria opera nei casi previsti dai commi precedenti ha diritto alla retribuzione globale maggiorata dalle seguenti percentuali:

lavoro straordinario diurno	20%
lavoro straordinario notturno	35%
lavoro festivo	35%
lavoro festivo straordinario	45%
lavoro festivo notturno	55%
lavoro straordinario festivo notturno . . .	65%

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore.

Art. 7.

RICUPERI SETTIMANALI

Non è considerato lavoro straordinario il ricupero di attività nella misura di un'ora giornaliera, nel termine massimo d 15 giorni dalla ripresa del lavoro.

Art. 8.

RIPOSO SETTIMANALE

Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Art. 9.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Per le festività previste dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre), al lavoratore verrà corrisposta una retribuzione globale pari ad una giornata di lavoro di 8 ore.

Qualora nelle festività predette il lavoratore prestasse la propria opera, è dovuta allo stesso una seconda retribuzione per le ore di effettivo lavoro maggiorata della percentuale prevista per il lavoro festivo.

Sono altresì considerate agli effetti economici a favore dei lavoratori le seguenti festività infrasettimanali:

1° gennaio: Capodanno;
6 gennaio: Epifania;
19 marzo: S. Giuseppe;
Ascensione;
Corpus Domini;
29 giugno: SS. Pietro e Paolo;
15 agosto: Assunzione;
1° novembre: Ognissanti;
8 dicembre: Immacolata Concezione;
25 dicembre: S. Natale;
26 dicembre: S. Stefano;
Lunedì di Pasqua;
S. Patrono del luogo in cui ha sede l'azienda.

Nella ricorrenza delle predette festività infrasettimanali è corrisposta la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbe percepito se avesse prestato servizio secondo l'orario normale dell'azienda.

In caso di prestazione di lavoro nelle predette giornate, il lavoratore ha diritto, oltre alla normale retribuzione di cui sopra, ad un ulteriore compenso per le ore effettivamente prestate senza alcuna maggiorazione.

Art. 10.

FERIE

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda, ad un periodo di ferie con retribuzione globale nelle seguenti misure:

giorni 12 lavorativi per anzianità dal 1° al 5° anno compiuto;

giorni 13 lavorativi per anzianità dal 6° al 10° anno compiuto;

giorni 14 lavorativi per anzianità oltre il 10° anno compiuto.

In caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore, questi ha diritto al pagamento delle ferie in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si considerano come mese intero.

Il periodo di preavviso non può essere considerato come ferie.

L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo compatibilmente con le esigenze del lavoro.

Art. 11.

GRATIFICA NATALIZIA

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda, alla corresponsione di una gratifica natalizia pari a 200 ore di retribuzione globale.

In caso di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, verranno computati al lavoratore tanti dodicesimi di detta gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si considerano mese intero.

Art. 12.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, FESTIVITÀ E GRATIFICA NATALIZIA

In considerazione delle particolari caratteristiche economiche delle aziende definite dal presente contratto, è data facoltà alle aziende stesse di corrispondere ai lavoratori le ferie, festività nazionali e infrasettimanali e la gratifica natalizia, mediante una maggiorazione sulla retribuzione globale pari al 18 % per le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

Tale maggiorazione sarà corrisposta in uno con la retribuzione spettante alla scadenza di ogni singolo periodo di paga.

La suddetta percentuale del 18% risulta così composta:

8 — % gratifica natalizia;

5,50 % festività nazionali e infrasettimanali;

4,50 % ferie (12 giorni).

Per i giorni di ferie oltre i 12, previsti dall'art. 10 per i lavoratori aventi una anzianità superiore ai 5 anni, il lavoratore avrà diritto a percepire una o due giornate di retribuzione globale, a parte extra percentuale, a seconda che abbia maturata una anzianità rispettivamente superiore ai 5 o ai 10 anni.

Art. 13.

CONGEDO MATRIMONIALE

Al lavoratore che contragga matrimonio spetta un permesso della durata di otto giorni consecutivi, anche non lavorativi.

L'assegno, che in tale occasione sarà anticipato al lavoratore per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non sarà comunque inferiore a 56 ore di retribuzione globale.

Resta inteso che la celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo del congedo.

Art. 14.

MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di malattia od infortunio l'operaio, non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza interruzione di anzianità.

Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malatta o l'infermità conseguente all'infortunio, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio avrà diritto allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.

Uguale trattamento spetterà all'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del preavviso stesso.

Per il caso invece di infortunio verificatosi in periodo di preavviso, vale la norma di carattere generale di cui al primo comma.

Durante il periodo di assenza per malattia od infortunio l'azienda corrisponderà al lavoratore la differenza tra l'importo da essa dovuto per ferie, gratifica e festività e il trattamento economico allo stesso corrisposto dagli Istituti assicuratori per gli stessi titoli.

Ar. 15.

ASSENZE

Ogni assenza dal lavoro deve essere giustificata. La giustificazione dovrà essere presentata nel giorno successivo al primo giorno di assenza ove non esista motivo di impedimento legittimo e dimostrato.

Assenze non giustificate sono passibili di sanzioni disciplinari previste in altra parte del presente contratto.

Art. 16.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DELLE MACCHINE, DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE

Quanto affidato all'operaio per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli e disegni) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti.

Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa o a negligenza, l'operaio potrà essere richiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. Parimenti egli risponderà dello smarrimento degli oggetti e del materiale avuto in consegna, sia che lo smarrimento venga constatato durante il rapporto di lavoro oppure nel momento della riconsegna, in caso di dimissioni o di licenziamento.

Delle macchine, utensili, strumenti, materiali, che gli sono affidati per il suo lavoro, l'operaio non potrà fare uso diverso da quello che gli è indicato per l'esecuzione del lavoro stesso.

Espressamente vietati, salve le più gravi sanzioni previste dalle leggi, l'asportazione, l'uso per scopi diversi da quelli insiti nel rapporto di lavoro, di attrezzi, di modelli e disegni anche in copia, ed anche se i diritti dell'azienda non siano specialmente salvaguardati da depositi o brevetti.

Art. 17.

RISARCIMENTO PER DANNI

Verificandosi agli impianti, alle macchine e alla produzione, danni imputabili a colpa o negligenza dell'operaio, il danno stesso dovrà essere contestato al responsabile con l'esatta indicazione dell'importo in cui si concreta il risarcimento, non oltre un mese dal giorno in cui il danno è stato rilevato.

Se l'operaio non riconoscesse la sua colpa o la riconoscesse solo parzialmente o contestasse la misura del risarcimento, sarà eseguita la procedura stabilita per i reclami e le controversie individuali.

L'iporto definitivamente accertato a carico del lavoratore, sarà trattenuto sulla normale retribuzione, in tante rate quante ne occorrano perchè la retribuzione stessa, riferita ad ogni singolo periodo di paga, non risulti ridotta in misura superiore al 20% del suo importo complessivo.

Art. 18.

TRASFERTE

I lavoratori che per esigenze di lavoro vengano inviati dall'azienda fuori dei limiti del Comune in cui l'azienda stessa ha sede, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, oltre la normale retribuzione.

Art. 19.

RETRIBUZIONE

Elementi della retribuzione sono: paga base, quota di rivalutazione e indennità di contingenza. Le misure della paga base e della quota di rivalutazione sono quelle di cui alle allegate tabelle. Ogni successiva variazione dovrà essere concordata tra le parti stipulanti.

Per quanto riguarda l'indennità di contingenza, essa verrà corrisposta nella misura attualmente in vigore per il settore industria, seguendone le successive variazioni.

Art. 20.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

Tanto il lavoratore in caso di dimissioni, quanto la azienda in caso di licenziamento, sono tenuti a comunicare alla controparte la data di risoluzione del rapporto di lavoro con un anticipo di almeno sei giorni.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte ad una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Art. 21.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In caso di licenziamento, non ai sensi dell'art. 25, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore una indennità di anzianità da computarsi in base alle seguenti norme:

a) per anzianità maturata fino al 31-12-1948:
ore 16 per ogni anno di servizio prestato;

b) per anzianità maturata dal 1-1-1949 in poi:
dal 1° al 4° anno di anzianità: ore 24 per ogni anno di servizio prestato;
dal 5° all'8° anno: ore 32 per ogni anno di servizio prestato;
dal 9° al 12° anno: ore 40 per ogni anno di servizio prestato;
oltre il 12° anno: ore 48 per ogni anno di servizio prestato.

Le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese.

Agli effetti del presente articolo si intende per retribuzione globale il complesso della paga base, indennità di contingenza e quota di rivalutazione.

L'indennità di contingenza è computata per il calcolo dell'indennità di licenziamento a partire dal 1° gennaio 1945.

Per il riconoscimento delle maggiori misure di indennità previste dalla lettera *b)* del presente articolo, si terrà conto anche della anzianità di servizio precedentemente maturata al 1° gennaio 1949.

Art. 22.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Al lavoratore dimissionario l'indennità di anzianità prevista dall'art. 21 sarà parzialmente od integralmente corrisposta a seconda dell'anzianità raggiunta nella azienda nelle misure indicate in appresso:

50 % per anzianità fino a 5 anni;

70 % per anzianità maturata dal 6° al 10° anno;

100 % per anzianità maturata oltre il 10° anno e al compimento del 60° anno se uomini o al 55° anno se donne.

Art. 23.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:

a) multa fino all'importo di tre ore lavorative;

b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;

c) licenziamento senza preavviso nè indennità di licenziamento.

L'impresa, nel comunicare all'operaio i provvedimenti disciplinari adottati a suo carico, deve fornire le relative motivazioni.

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danno, dovranno essere versati ad un istituto assistenziale di categoria da determinarsi in sede provinciale.

Art. 24.

MULTE E SOSPENSIONI

L'impresa ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:

a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;

b) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;

c) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;

d) introduzione di bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;

e) stato di ubriachezza all'inizio e durante il lavoro;

f) trasgressione in qualunque modo alle disposizioni del presente contratto e mancanze che pregiudicano la disciplina del cantiere.

In caso di maggiore gravità e recidiva nelle mancanze di cui sopra, l'impresa potrà procedere alla applicazione della sospensione.

Art. 25.

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

L'impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso nè indennità nei seguenti casi:

a) insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;

b) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro andatura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

c) risse nell'interno del cantiere, furti, frodi e danneggiamenti volontari;

d) recidiva in qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;

e) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere e l'incolumità del personale o del pubblico, o costituiscano danneggiamenti alle opere, agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali;

f) trafugamento di schizzi, di utensili o di altri oggetti di proprietà del committente;

g) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;

h) concorrenza sleale per esecuzione di lavori per conto di ditta concorrente o del committente, in permanenza di rapporto di dipendenza con la impresa.

Indipendentemente dal provvedimento disciplinare, l'operaio sarà tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

Art. 26.

CERTIFICATO DI LAVORO

L'azienda rilascerà all'operaio, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e semprechè non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio è stato occupato alle dipendenze della azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.

Art. 27.

NORME GENERALI

Col presente contratto non si intendono sostituire le condizioni personali più favorevoli in atto che dovranno in conseguenza essere mantenute.

Per quanto non risulti nel presente contratto, valgono le norme di legge.

Art. 28.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore con la data del 1° gennaio 1952 ed avrà la durata di due anni e cioè fino al 31 dicembre 1953.

Qualora in sede nazionale venga stipulato un contratto per i lavoratori di aziende artigiane, le parti si impegnano di uniformarsi alle norme previste dal detto contratto.

Tabella delle paghe base da valere
per tutte le categorie artigianali ad eccezione delle sartorie

	Paga base oraria attualmente in atto	Quota di rivalutazione
Uomini		
Operaio specializzato oltre i 20 anni	44.30	18.25
Operaio qualificato oltre i 20 anni	40 —	8.50
Operaio comune oltre i 20 anni . .	37.80	4.25
Operaio comune fra i 18-20 anni . .	34 —	3.90
Operaio comune fra i 16-18 anni . .	26.45	3.10
Donne		
1ª Categoria sopra i 20 anni . . .	28 —	6 —
1ª Categoria tra i 18 e 20 anni . .	28 —	4,85
2ª Categoria tra i 18 e 20 anni . .	26.45	3 —
2ª Categoria tra i 18 e 20 anni . .	26.45	2.60
2ª Categoria tra i 16 e 18 anni . .	22.50	2.15
3ª Categoria sopra i 18 anni . . .	24.35	—
3ª Categoria tra i 16 e 18 anni . .	20.70	—

Visti l'accordo e l'allegato che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9531316) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 250